



MODIFICHE Art. 42 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
Art. 42 - Prestiti 1. L'Enpav può concedere ai propri iscritti prestiti dietro presentazione di regolare domanda ed alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi commi. La concessione del prestito verrà deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente sulla base di una graduatoria dei richiedenti predisposta, per ciascuno dei contingenti annui, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 12 del presente articolo. OMISSIS 4. Il tasso di interesse delle operazioni di prestito è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento della delibera di concessione, diminuito di punti 0,50. E' costituito un Fondo di garanzia per tutti i casi di inesigibilità del credito.	Art. 42 - Prestiti 1. L'Enpav può concedere ai propri iscritti e ai pensionati di invalidità iscritti all'albo professionale, che versano i contributi di cui all'art. 5 commi 1 e 2, del presente Regolamento di Attuazione, prestiti dietro presentazione di regolare domanda ed alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi commi. OMISSIS 4. Il tasso di interesse delle operazioni di prestito è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento della delibera di concessione, diminuito di punti 0,50, con un limite minimo stabilito in misura pari allo 0,75%. E' costituito un Fondo di garanzia per tutti i casi di inesigibilità del credito.	 Si esplicita l'estensione dell'istituto ai pensionati d'invalidità iscritti e che pertanto continuano a versare i contributi all'Ente ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 R.A., sebbene nella misura del 50%, fino all'eventuale trasformazione della pensione in inabilità o vecchiaia (anticipata od ordinaria). Adeguamento del testo alla delibera del C.d.A. n. 19 del 26 maggio 2009, con la quale, data la costante riduzione del TUR (attualmente pari allo 0,00%), è stato stabilito un limite minimo, nella misura dello 0,75%, del tasso di interesse finale da applicare ai prestiti concessi agli iscritti.



MODIFICHE Art. 42 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV <i>Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo</i>		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
<p>Detto Fondo è alimentato dai beneficiari del prestito attraverso il versamento di uno spread aggiuntivo di punti 2,5 del tasso di interesse.</p> <p>Sono tenuti ad alimentare il fondo di garanzia solo nella misura di un contributo una tantum pari all' 1% dell'ammontare globale dell'importo finanziato coloro che, alla data della domanda di prestito, sono iscritti all'Ente da meno di quattro anni ed hanno denunciato, nel modello 1 presentato nell'anno precedente la domanda, un volume di affari ai fini IVA inferiore o uguale a quello minimo oltre il quale è dovuto un contributo integrativo eccedente.</p> <p>Non sono tenuti ad alimentare il Fondo coloro che prestano la garanzia reale di cui al successivo comma 8, lett.a).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la competenza a deliberare periodicamente sul tasso di interesse del prestito e sulla percentuale da destinare al fondo di garanzia, anche in base alle</p>	<p>Detto Fondo è alimentato dai beneficiari del prestito attraverso il versamento di uno spread aggiuntivo di punti 2,5 del tasso di interesse.</p> <p>Sono tenuti ad alimentare il fondo di garanzia solo nella misura di un contributo una tantum pari all' 1% dell'ammontare globale dell'importo finanziato coloro che, alla data della domanda di prestito, sono iscritti all'Ente da meno di quattro anni ed hanno denunciato, nel modello 1 presentato nell'anno precedente la domanda, un volume di affari ai fini IVA inferiore o uguale a quello minimo oltre il quale è dovuto un contributo integrativo eccedente.</p> <p>Non sono tenuti ad alimentare il Fondo coloro che prestano la garanzia reale di cui al successivo comma 8, lett.a).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la competenza a deliberare periodicamente sul tasso di interesse del prestito e sulla percentuale da destinare al fondo di garanzia, anche in base alle</p>	



MODIFICHE Art. 42 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
<p>risultanze dell'andamento di gestione e del bilancio tecnico dell'Ente.</p> <p>OMISSIS</p> <p>9. Nella domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, l'interessato dovrà indicare:</p> <p>a) cognome, nome, codice fiscale, qualifica professionale e indirizzo;</p> <p>b) l'eventuale carico familiare;</p> <p>c) la causale, tra quelle espressamente indicate nel comma 11 del presente articolo, per la quale viene chiesto il prestito. Nell'istanza di prestito non è possibile cumulare più causali;</p> <p>d) l'importo del prestito ed il numero degli anni in cui intende estinguerlo;</p> <p>e) indicazione della garanzia che si intende prestare a fronte della concessione del prestito.</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, relativa alla causale ed alla garanzia prescelta.</p>	<p>risultanze dell'andamento di gestione e del bilancio tecnico dell'Ente.</p> <p>OMISSIS</p> <p>9. Nella domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, l'interessato dovrà indicare:</p> <p>a) cognome, nome, codice fiscale, qualifica professionale e indirizzo;</p> <p>b) l'eventuale carico familiare;</p> <p>c) la causale o le diverse causali, tra quelle espressamente indicate nel comma 11 del presente articolo, per cui viene chiesto il prestito; Nell'istanza di prestito non è possibile cumulare più causali;</p> <p>d) l'importo del prestito ed il numero degli anni in cui intende estinguerlo;</p> <p>e) indicazione della garanzia che si intende prestare a fronte della concessione del prestito.</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, relativa alla causale ed alla garanzia prescelta.</p>	<p>Si propone di eliminare il limite relativo alle causali, di cui al comma c) e di consentire la domanda di prestito cumulando più causali, come da testo novellato.</p>



MODIFICHE Art. 42 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
<p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>11.I prestiti potranno essere concessi per le seguenti causali:</p> <p>a) Avvio e sviluppo dell'attività professionale In tale causale rientrano, a titolo esemplificativo, l'acquisto di attrezzatura sanitaria veterinaria, di arredi, di beni strumentali, di quote di società e di associazione professionale tra veterinari, di autovettura destinata all'attività professionale o lavorativa;</p> <p>b) Ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione e della seconda casa;</p> <p>c) Malattia grave o intervento chirurgico relativamente all'iscritto o ad un appartenente al nucleo familiare.</p> <p>12. Ai fini della formazione della graduatoria valgono i seguenti punteggi:</p> <p>a) per ogni familiare a carico: punti 0,5</p>	<p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>11. I prestiti potranno essere concessi per le seguenti causali:</p> <p>a) Avvio e sviluppo dell'attività professionale In tale causale rientrano, a titolo esemplificativo, l'acquisto di attrezzatura sanitaria veterinaria, di arredi, di beni strumentali, di quote di società e di associazione professionale tra veterinari, di autovettura destinata all'attività professionale o lavorativa, i corsi di formazione professionale;</p> <p>b) Ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione e della seconda casa;</p> <p>c) Malattia grave o intervento chirurgico relativamente all'iscritto o ad un appartenente al nucleo familiare.</p> <p>12.Ai fini della formazione della graduatoria valgono i seguenti punteggi:</p> <p>a) per ogni familiare a carico: punti 0,5. In caso di presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti invalidi: punti 1;</p>	<p>Adeguamento del testo con l'espressa menzione, nell'elenco esemplificativo delle fattispecie rientranti nell'avvio e sviluppo dell'attività professionale, dei corsi di formazione professionale. Ciò si rende opportuno alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute all'Ente.</p> <p>Si propone di apportare delle variazioni ai punteggi attuali:</p> <p>- sia con riferimento ai punteggi relativi al carico familiare, assegnando un punteggio aggiuntivo nel caso siano presenti uno o più familiari invalidi, nell'ottica della particolare attenzione e sostegno</p>



MODIFICHE Art. 42 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
b) per coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'Enpav superiore a quattro anni, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi (per un massimo di 15 anni): punti 0,5 c) per coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all' Enpav inferiore a quattro anni: punti 2,5 d) copertura delle spese sostenute a causa della malattia grave o intervento chirurgico che ha colpito l'iscritto o un appartenente al nucleo familiare, salvo che non sia assistito da polizza sanitaria a carico dell'Ente: punti 11 e) avvio e sviluppo dell'attività professionale: punti 9 f) ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione punti 9 g) ristrutturazione della seconda casa: punti 1 h) esclusione da precedente contingente per incapacienza: punti 5	b) per coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all' Enpav superiore a quattro anni, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi (per un massimo di 15 anni): punti 0,5 c) per coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all' Enpav inferiore a quattro anni: punti 2,5 d) avvio e sviluppo dell'attività professionale: punti 11 e) ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria: punti 9 f) copertura delle spese sostenute a causa della malattia grave o intervento chirurgico che ha colpito l'iscritto o un appartenente al nucleo familiare: punti 7 , salvo che non sia assistito da polizza sanitaria a carico dell'Ente g) ristrutturazione della casa di abitazione: punti 5 h) ristrutturazione della seconda casa: punti 1 i) esclusione da precedente contingente per incapacienza: punti 5 In caso di domanda presentata per più causali, verrà attribuito il punteggio della causale con punti	dell'Ente, sotteso anche ad altre prestazioni, alle famiglie in cui sia presente un componente invalido; -sia in merito alle causali , dando prevalenza a quelli maggiormente legate all'avvio e allo sviluppo dell'attività professionale (statisticamente la casuale maggiormente richiesta) e alla ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria. Si evidenzia, inoltre, che le domande di prestito per le spese relative alla malattia e all'infortunio, nonché per la ristrutturazione della seconda casa, ad oggi sono state presentate in numero molto esiguo. Si propone, per quanto concerne la previsione di cui alla lettera f), di eliminare il riferimento alla polizza sanitaria dell'Ente, in quanto nei prestiti ricorre la restituzione degli importi, con l'applicazione di un tasso di interesse, e non un'assistenza a fondo perduto.



MODIFICHE Art. 42 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV Sono riportati esclusivamente i commi modificati o introdotti ex novo		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA (Le modifiche sono evidenziate in rosso)	NOTE
Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare di volta in volta dei criteri di precedenza ai fini della formazione della graduatoria per privilegiare coloro che siano stati colpiti da eventi calamitosi di rilevanza nazionale.	<p>maggiori, c.d. causale prevalente, a condizione che a detta causale prevalente corrisponda un importo richiesto non inferiore a quello complessivo richiesto, diviso per il numero delle causali utilizzate. Qualora non si verifichi tale condizione verrà attribuito il punteggio più elevato della causale che risponda alla condizione sopra descritta.</p> <p>Il punteggio così determinato sarà sommato a quello delle lettere a),b)c),i).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare di volta in volta dei criteri di precedenza ai fini della formazione della graduatoria per privilegiare coloro che siano stati colpiti da eventi calamitosi di rilevanza nazionale.</p>	